

**Allegato 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli**

N.	DOMANDA	RISPOSTA
<b>Quesiti di carattere generale</b>		
1	Si chiede se possono essere computate nel progetto le seguenti spese: <ul style="list-style-type: none"><li>• spese di omologazione del trattore o della macchina</li><li>• spese relative al contributo PFU</li><li>• costi di abbonamento a servizi telematici</li></ul>	No, sono ammissibili unicamente le spese di acquisto o noleggio con patto di acquisto del trattore o della macchina e quelle di redazione della perizia asseverata.
2	In fase di compilazione della domanda online è necessario inserire marca e modello dei beni che si intende acquistare?	No, è necessario inserirli nella perizia asseverata a seguito del collocamento in posizione utile per il finanziamento a seguito del click-day.
3	È finanziabile un progetto che preveda l'acquisto di una macchina dotata di motore proprio e di due attrezzature di lavoro intercambiabili?	Le attrezzature intercambiabili non si configurano come utensili, ma sono esse stesse macchine ai sensi della direttiva 2006/42/CE e concorrono a determinare il numero massimo di 2 beni finanziabili; pertanto, nella fattispecie rappresentata potrebbero essere ammesse a finanziamento la macchina dotata di una sola attrezzatura intercambiabile oppure le due attrezzature intercambiabili. Si evidenzia che trattandosi in ogni caso di due beni distinti, per ciascuno di essi, quali Bene 1 e Bene 2, in fase di domanda dovranno essere selezionati una misura/intervento e un fattore di rischio/soluzione tecnica.
4	È finanziabile un progetto che preveda l'acquisto di un trattore con caricatore frontale?	Diversamente dal sollevatore anteriore o posteriore, il caricatore frontale, così come definito nella norma EN 12525, costituisce un'attrezzatura intercambiabile; pertanto, può essere richiesto come Bene 2 in aggiunta al trattore (Bene 1). In fase di domanda sarà quindi necessario selezionare 1 misura/intervento e 1 fattore di rischio/soluzione tecnica per ciascuno dei due beni richiesti (trattore e caricatore frontale).
5	Qualora si intenda acquistare una macchina porta attrezzi con atomizzatore, viene considerata come una macchina unica o come una macchina agricola dotata di motore proprio e una macchina agricola non dotata di motore proprio?	Si tratta di 2 beni: una macchina agricola dotata di motore proprio e una macchina agricola non dotata di motore proprio.

<b>6</b>	Per l'acquisto di un trattore con rimorchio, il rimorchio si può considerare come accessorio al trattore o deve essere considerato una macchina separata?	Il rimorchio agricolo può essere finanziato se dichiarato conforme alla direttiva 2006/42/CE dal fabbricante, configurandosi quindi come macchina; pertanto, in tal caso deve essere considerato quale bene distinto dal trattore.
<b>7</b>	Nel caso l'impresa intenda acquistare un carrello industriale a braccio telescopico (sollevatore telescopico o telehandler), ai fini del bando deve essere considerato quale trattore o quale macchina agricola dotata di motore proprio? Quali documenti devono di conseguenza essere inviati a dimostrazione dell'omologazione/certificazione del bene?	Il fabbricante di carrelli industriali a braccio telescopico può: <ul style="list-style-type: none"><li>• omologarli conformemente al regolamento UE 167/2013; oppure</li><li>• dichiararli conformi alla direttiva 2006/42/CE.</li></ul> Pertanto, ai fini dell'Allegato il carrello industriale a braccio telescopico può essere considerato: <ul style="list-style-type: none"><li>• trattore agricolo se omologato conformemente al regolamento UE 167/2013; oppure</li><li>• macchina agricola dotata di motore proprio, se dichiarato conforme alla direttiva 2006/42/CE.</li></ul> Nella perizia asseverata occorrerà di conseguenza indicare il bene richiesto come trattore, se omologato in conformità al regolamento UE 167/2013, oppure come macchina con motore, se certificato secondo la direttiva 2006/42/CE. Ai fini della corretta compilazione della domanda dovranno essere selezionati campi (misura/intervento e fattore di rischio/soluzione tecnica) coerenti con l'omologazione/certificazione del carrello industriale a braccio telescopico che si intende acquistare. In fase di rendicontazione dovranno essere inviati i seguenti documenti a dimostrazione dell'omologazione/certificazione: <ul style="list-style-type: none"><li>• se omologato quale trattore: certificato di conformità al tipo omologato di cui al regolamento UE 167/2013 unitamente alla dichiarazione CE di conformità alla direttiva 2006/42/CE per il braccio telescopico in quanto non rientrante nell'omologazione secondo il reg. UE 167/2013</li><li>• se certificato quale macchina: dichiarazione CE di conformità alla direttiva 2006/42/CE.</li></ul>
<b>8</b>	Un'azienda vuole sostituire il vecchio trattore con piano di carico (motoagricola) con uno nuovo. Si chiede se ai fini del bando si tratta di un trattore agricolo o di una macchina agricola dotata di motore proprio.	La motoagricola può essere omologata secondo il regolamento UE 167/2013 o in alternativa essere certificata come macchina in conformità alla direttiva 2006/42/CE. Pertanto, ai fini dell'Allegato essa può essere considerata: <ul style="list-style-type: none"><li>• trattore agricolo, se omologata conformemente al regolamento UE 167/2013;</li></ul>

**Avviso pubblico ISI 2023**

		<ul style="list-style-type: none"><li>• macchina agricola dotata di motore proprio, se dichiarata conforme alla direttiva 2006/42/CE.</li></ul> <p>Nella perizia asseverata occorrerà di conseguenza indicare il bene richiesto come trattore, se omologato in conformità al regolamento UE 167/2013, oppure come macchina con motore, se certificato secondo la direttiva 2006/42/CE.</p> <p>Ai fini della corretta compilazione della domanda dovranno essere selezionati campi (misura/intervento e fattore di rischio/soluzione tecnica) coerenti con l'omologazione/certificazione della motoagricola che si intende acquistare.</p>
<b>9</b>	È finanziabile l'acquisto di un veicolo a 6 ruote motrici utile per eseguire lavori agricoli?	<p>I veicoli sono ammissibili al contributo solo se omologati come macchine agricole (comprendenti anche i trattori) o come macchine operatrici, ai sensi degli artt. 57 e 58 del d.lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) e se utilizzati dall'impresa richiedente per lo svolgimento di attività dirette alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo o all'allevamento di animali.</p> <p>Stanti queste condizioni, nella perizia asseverata occorrerà di conseguenza indicare il bene richiesto come trattore, se omologato in conformità al regolamento UE 167/2013, oppure come macchina con motore, se certificato secondo la direttiva 2006/42/CE.</p> <p>Ai fini della corretta compilazione della domanda dovranno essere selezionati campi (misura/intervento e fattore di rischio/soluzione tecnica) coerenti con l'omologazione/certificazione del bene che si intende acquistare.</p>
<b>10</b>	È finanziabile l'acquisto di una macchina movimento terra quale ad esempio un escavatore compatto?	<p>Sì, purché detta macchina sia utilizzata dall'impresa richiedente per lo svolgimento di attività dirette esclusivamente alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo o all'allevamento di animali.</p> <p>Si fa presente che in tale caso non è però possibile la selezione della soluzione tecnica 3a in quanto la macchina in questione non è funzionale allo svolgimento delle operazioni indicate nell'Allegato per tale soluzione tecnica.</p>
<b>11</b>	In caso di richiesta di acquisto di un trattore T2 (o C2 se omologato secondo il regolamento UE 167/2013) per il quale la cabina di livello 4 non è disponibile al momento della redazione della perizia asseverata, si chiede:	<p>a) Sì, l'acquisto è possibile nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in fase di completamento e conferma della domanda dovrà essere inviata, in allegato alla perizia asseverata, una</li></ul>

	<p>a) se il progetto è ammissibile qualora la cabina di livello 4 sia disponibile successivamente, al momento dell'acquisto</p> <p>b) in caso affermativo, se è possibile certificare la cabina in livello 4 anche in fase successiva all'omologazione tramite test condotti ai sensi della norma EN 15695-1:2009</p>	<p>dichiarazione del fabbricante relativa alla fornitura di trattore dotato di cabina di livello 4;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in fase di rendicontazione dovrà essere data evidenza della presenza di cabina di livello 4 nella documentazione di acquisto (fattura); dovrà inoltre essere inviata documentazione fotografica della marcatura della cabina con l'indicazione del livello secondo la norma EN 15695-1:2009 o, in alternativa, evidenza della cabina di livello 4 all'interno del libretto di uso e manutenzione</li></ul> <p>b) Sì, il fabbricante può procedere alla certificazione della cabina in livello 4 tramite i test indicati, dandone evidenza documentale.</p>
<b>12</b>	<p>In merito a quanto previsto al paragrafo 3 – Tipologie di intervento ammissibili, con particolare riferimento ai requisiti per i trattori T2 e C2, si chiede se è ammissibile a finanziamento tramite selezione della soluzione tecnica 1a) un trattore con cabina conforme a EN 15695-1:2009 di categoria inferiore a 4.</p>	<p>No, non è possibile in quanto l'Allegato prevede espressamente, per i trattori di categoria T2 e C2 dotati di cabina, che questa sia di livello 4.</p>
<b>13</b>	<p>È finanziabile un trattore il cui allestimento preveda il sistema di guida automatica?</p>	<p>Per sistema di guida automatica si intende un complesso di componenti, usati insieme al sistema di sterzo principale, che forniscono assistenza all'operatore nelle fasi di sterzata del trattore. In proposito, occorre distinguere due casi:</p> <p>a) il sistema è presente nel listino del trattore e installato dal fabbricante del trattore stesso; in questo caso il sistema è finanziabile. In fase di rendicontazione la presenza del sistema dovrà risultare dal libretto di uso e manutenzione del trattore o dall'allegato tecnico alla carta di circolazione; diversamente potrà essere richiesta una dichiarazione del fabbricante del trattore relativa all'omologazione del medesimo secondo il regolamento UE 167/2013, comprensiva del sistema di guida automatica;</p> <p>b) il sistema di guida automatica non è presente nel listino del fabbricante del trattore ed è installato da un soggetto diverso dal costruttore del trattore (cd. after-market); in questo caso, il sistema non è finanziabile. Inoltre, tenuto conto che l'installazione del sistema di guida automatica interessa aspetti di carattere omologativo riguardanti non solo la rispondenza del sistema ai requisiti di sicurezza specificati nella norma ISO 10975:2009 ma anche la sua compatibilità con il trattore</p>

		<p>oggetto di finanziamento, qualora esso sia comunque installato anche se non finanziato, sarà necessario inviare in fase di rendicontazione un aggiornamento della carta di circolazione.</p>
<b>14</b>	<p>È ammissibile l'acquisto di un trattore avente potenza nominale inferiore a 130kW ma con richiesta di acquisto anche di accessori contenuti nel listino del fabbricante del trattore che ne aumentano la potenza nominale oltre il limite dei 130kW imposto dall'Allegato?</p>	<p>Il valore indicato nell'Allegato 5 come requisito di potenza nominale massima del trattore acquistabile è quello dichiarato dal fabbricante in fase di omologazione e riportato nel certificato di conformità al tipo omologato secondo il reg. UE 167/2013.</p> <p>Considerato che il certificato di conformità al tipo omologato non è disponibile fino all'acquisto del trattore e che quindi il dato non è generalmente ricavabile dalla documentazione fornita in fase di verifica della documentazione a conferma e completamento della domanda, il progetto potrà essere comunque approvato in tale fase di verifica, con decurtazione della spesa relativa agli accessori in questione in quanto incompatibili con il requisito dell'Allegato.</p> <p>Sarà però cura dell'impresa richiedente esperire presso il fabbricante gli opportuni accertamenti circa il valore della potenza nominale riportato nel certificato di conformità al tipo omologato, al fine di evitare il respingimento del progetto in fase di rendicontazione a causa del mancato rispetto del requisito imposto dall'Allegato.</p>
<b>15</b>	<p>Si chiede se per una macchina irroratrice semovente il requisito di dotazione di cabina ROPS possa essere ritenuto soddisfatto dalla presenza di una "self protective structure" (struttura di auto-protezione) secondo la norma EN ISO 16231-1:2013</p>	<p>Sì, in quanto la struttura di auto-protezione definita dalla norma EN ISO 16231-1:2013 garantisce per queste macchine lo stesso livello di protezione in caso di ribaltamento assicurato dalla struttura ROPS. Deve comunque essere soddisfatto anche il requisito della presenza di una cabina di livello 4 ai fini della protezione dei lavoratori dall'esposizione ai prodotti fitosanitari oggetto di irrorazione. La presenza della cabina di livello 4, non trattandosi di una struttura ROPS, non dovrà interferire con la struttura di auto-protezione e con il volume di sicurezza in caso di ribaltamento.</p>
<p><b>Quesiti relativi alle Misure/Interventi</b></p>		
<b>16</b>	<p>Relativamente agli interventi 2a), 2b), 2c) e 2d), è possibile avere un documento che riporti in sintesi i valori limite fissati dalle direttive e dai regolamenti europei riguardo alle emissioni inquinanti?</p>	<p>Sì, ad integrazione della presente FAQ si allega in calce al presente documento una scheda di sintesi, che tuttavia non sostituisce le direttive e i regolamenti europei ai quali si rimanda per tutti i necessari approfondimenti.</p>
<b>17</b>	<p>La Misura 1a può essere selezionata in caso di acquisto di macchine per la mungitura dotate di motore elettrico?</p>	<p>Sì, in quanto il requisito dell'assenza di motore richiesto dalla Misura 1a è circoscritto ai motori per l'autodislocamento.</p>

<b>18</b>	Relativamente agli interventi 2a), 2b), 2c) e 2d), è possibile avere un documento che riporti in sintesi i valori limite fissati dalle direttive e dai regolamenti europei riguardo alle emissioni inquinanti?	Sì, ad integrazione della presente FAQ si allega in calce al presente documento una scheda di sintesi, che tuttavia non sostituisce le direttive e i regolamenti europei ai quali si rimanda per tutti i necessari approfondimenti.
<b>19</b>	Il parametro di emissione relativo al particolato può essere rappresentato dai valori di PM e di PN?	Ai fini del soddisfacimento dei requisiti dell'Allegato, è richiesta una riduzione di emissioni rispetto al valore di particolato espresso come massa; è quindi idoneo l'utilizzo del parametro PM, espresso come g/kWh, ma non del parametro PN, che rappresenta invece il numero di particelle per kWh.
<b>20</b>	Relativamente all'intervento 2f) si chiede quali parametri debbano essere considerati per dimostrare la riduzione del consumo di carburante della macchina motrice o del trattore cui sarà destinata l'attrezzatura intercambiabile oggetto di acquisto.	L'Allegato non pone vincoli in merito ai parametri da considerare che dovranno essere opportunamente individuati e stimati nella valutazione della riduzione del consumo di carburante riportata nella perizia asseverata o allegata ad essa. A titolo di esempio, la valutazione potrà essere condotta valutando il diverso consumo di carburante con le due attrezzature intercambiabili utilizzate per la medesima lavorazione considerando la capacità operativa (proporzionale p.es. al fronte di lavoro e alla velocità di avanzamento) delle due attrezzature con il trattore/macchina che opera alla potenza minima.
<b>21</b>	Relativamente all'intervento 2f), in caso di situazioni particolari debitamente motivate è ammesso il confronto tra la situazione ante e post intervento mediante l'utilizzo di un trattore differente?	No in quanto l'intervento si riferisce all'abbattimento delle emissioni inquinanti attraverso la riduzione del 30% del consumo di carburante della macchina motrice o del trattore. Pertanto, se la macchina motrice o il trattore sono differenti si determinano situazioni che non sono confrontabili ai fini di questo intervento.
<b>22</b>	Relativamente alla Misura 2a,b,c,d, per il confronto con i valori limite delle emissioni inquinanti è più corretto considerare i valori indicati dai costruttori secondo il ciclo di prova NRTC oppure secondo il ciclo di prova NRSC?	I valori da confrontare sono quelli utilizzati dal fabbricante in fase di omologazione del tipo di trattore o di macchina agricola o forestale e che sono riportati nel certificato di conformità al tipo omologato. Poiché tale documento non è generalmente disponibile in fase di conferma e completamento della domanda, l'impresa richiedente dovrà acquisire una dichiarazione del fabbricante in merito, che trovi successiva conferma nel certificato di conformità al tipo omologato. Qualora detto certificato di conformità riporti i valori secondo entrambi i cicli NRTC e NRSC sarà sufficiente che la riduzione richiesta dalla Misura 2 sia rispettata per almeno uno dei due cicli di prova.

**Quesiti relativi ai Fattori di rischio/Soluzioni tecniche**

<b>23</b>	Per le macchine da sostituire a quale data corrisponde la condizione di immissione sul mercato prima delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 98/37/CE?	La data di recepimento a cui riferirsi nel nostro Paese è il 21/09/1996 o, solo per alcune macchine per il sollevamento, il 31/12/1996. Ciò in quanto l'emanazione della direttiva 98/37/CE ha sostituito la direttiva 89/392/CEE costituendone un mero passaggio di consolidamento unitamente alle direttive 93/44/CEE e 93/68/CEE, già recepite in Italia con il d.p.r. 459/96. Tale decreto è infatti entrato in vigore il 21 settembre 1996 e per alcune tipologie di macchine per il sollevamento il 31/12/1996.
<b>24</b>	Quale documentazione è ritenuta idonea per la dimostrazione della piena proprietà al 31 dicembre 2021 e della data di prima immissione sul mercato di trattori e macchine oggetto di sostituzione?	<p>Come previsto dall'art. 18 dell'Avviso pubblico, per i progetti che comportano la sostituzione di trattori/macchine agricole o forestali di proprietà dell'impresa, i documenti attestanti la piena proprietà da parte dell'impresa e la data di prima immissione sul mercato devono avere valore oggettivo e non possono consistere in autocertificazioni. Si considerano validi in questo senso i documenti di tipo amministrativo/tecnico, in cui compare il bene con i suoi dati identificativi, dai quali possano essere desunte oggettivamente tali informazioni, nonché, per la dimostrazione della piena proprietà, il contestuale riferimento al proprietario, quali per esempio:</p> <p><b>per la piena proprietà da parte dell'impresa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• carta di circolazione per i trattori e per le macchine idonee per la circolazione su strada</li><li>• certificato di assicurazione per i trattori e per le macchine idonee per la circolazione su strada</li><li>• fascicolo aziendale (per le sole attrezzature intercambiabili)</li><li>• fatture di acquisto con riscontro della transazione economica</li><li>• atto di acquisto registrato</li><li>• atto notarile (p.es. di cessione di ramo d'azienda)</li><li>• fatture di manutenzione</li><li>• libro dei cespiti ammortizzabili</li></ul> <p><b>per la data di prima immissione sul mercato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• carta di circolazione per i trattori e per le macchine idonee per la circolazione su strada</li><li>• dichiarazione del fabbricante o dei soggetti della catena ufficiale di distribuzione del fabbricante, relativa alla data di costruzione dello specifico trattore/macchina</li><li>• atto di acquisto registrato</li><li>• atto notarile (p.es. di cessione di ramo d'azienda)</li><li>• fatture di acquisto con riscontro della transazione economica</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• anno di costruzione riportato sul trattore/macchina</li> <li>• documentazione del fabbricante</li> <li>• libro dei cespiti ammortizzabili</li> </ul>
25	È possibile avere uno schema che riporti, in sintesi, quali sono i requisiti di sostituzione di trattori e macchine per le Soluzioni tecniche 1a-b e 2a-b-c-d?	Sì, si allega una tabella di sintesi in calce al presente documento.
26	Al fine di comprovare la rottamazione di un bene, è possibile inviare il certificato di rottamazione (CRD) di cui all'art. 1 del d.p.r. 23 settembre 2022 n. 177?	Sì, qualora i beni da sostituire siano omologabili per la circolazione stradale. Tale circostanza si può verificare ai fini dell'Allegato solo per i trattori e per le macchine agricole trainate o semoventi.
27	Le Soluzioni tecniche 1b, 2c e 2d prevedono la rottamazione o la permuta di "analogha macchina di proprietà dell'azienda". Si chiede se per l'acquisto di macchine operatrici semoventi possano essere sostituite combinazioni di trattori con attrezzature intercambiabili in grado di svolgere le medesime funzioni della macchina operatrice da acquistare.	No, tale possibilità non trova riscontro nei requisiti per la sostituzione delle macchine previsti dall'Allegato.
28	Con riferimento alle Soluzioni tecniche 2a e 2b relative al Fattore di rischio rumore quali dati devono essere forniti per il rumore all'orecchio dell'operatore?	Per il rumore all'orecchio dell'operatore è necessario fornire i valori sia a cabina chiusa che a cabina aperta, dovendo entrambi rispettare la riduzione richiesta.
29	Relativamente al fattore di rischio 2, nel caso di progetti volti a ridurre il rischio rumore mediante l'acquisto di un trattore a cingoli, quali direttive o regolamenti comunitari sono applicabili ai fini della determinazione dei livelli di rumorosità? Quali sono le modalità ammesse per la determinazione di detti livelli?	Qualora il trattore a cingoli sia omologato conformemente al regolamento UE 167/2013, nella domanda potranno essere selezionate le soluzioni tecniche 2a) o 2b) e dovranno essere forniti i dati della rumorosità dichiarata dal fabbricante come livello sonoro all'orecchio dell'operatore sia a cabina aperta che a cabina chiusa, misurato conformemente all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 1322/2014, e come livello del rumore del trattore in movimento, misurato conformemente all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/985. Qualora il trattore a cingoli sia dichiarato conforme alla direttiva 2006/42/CE, nella domanda potranno essere selezionate le soluzioni tecniche 2c) o 2d) e la riduzione della rumorosità dovrà essere riferita ai valori dichiarati dal fabbricante del trattore a cingoli da acquistare sia come livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A sia come livello di potenza acustica (sonora) ponderato A richiesti dalla direttiva 2006/42/CE, come indicato nell'Allegato.
30	Per le Soluzioni tecniche 2c e 2d, nel caso in cui il livello di emissione della pressione acustica della macchina da acquistare o di quella da permutare sia inferiore o uguale al limite indicato dalla direttiva di riferimento e non sia dichiarato	No, in questo caso l'Allegato ammette il confronto sui soli dati di pressione acustica.

	dal fabbricante il valore della potenza sonora in quanto non reso obbligatorio dalle disposizioni legislative, è necessario comunque fornire tale valore?	
<b>31</b>	Con riferimento alle soluzioni tecniche 2c) e 2d) si chiede quanto segue. Si intende acquistare un sollevatore telescopico, o "telehandler", certificato come macchina. Ai fini della dimostrazione della riduzione della rumorosità è ammesso il confronto con altro sollevatore telescopico già di proprietà dell'impresa ma omologato come trattore?	Considerata la doppia possibilità di omologazione dei sollevatori telescopici come trattori o come macchine si ritiene ammissibile il confronto della rumorosità del nuovo sollevatore con quella del sollevatore già di proprietà, anche se omologato come trattore. Tuttavia, poiché nel caso specifico il telehandler che si intende acquistare è una macchina, ai fini della valutazione del livello di rumorosità dovranno essere confrontati il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A e il livello di potenza acustica (sonora) ponderato A forniti dai fabbricanti del telehandler nuovo e di quello di proprietà, come richiesto dall'Allegato.
<b>32</b>	È possibile la selezione delle Soluzioni tecniche 2a-b-c-d da parte di imprese che non hanno un trattore e/o una macchina di proprietà da permutare?	No, le Soluzioni tecniche del Fattore di rischio 2) relativo alla riduzione del rumore richiedono necessariamente la permuta di un trattore (soluzioni tecniche 2a-b) o di una macchina (soluzioni tecniche 2c-d).
<b>33</b>	La Soluzione tecnica 3a) può essere selezionata se le operazioni svolte dalla macchina che si intende acquistare erano prima svolte da un terzista con le proprie attrezzature di lavoro?	No, la soluzione tecnica 3a) si riferisce alla meccanizzazione di un'operazione che precedentemente all'attuazione del progetto veniva svolta in modo manuale dai dipendenti dell'impresa richiedente.
<b>34</b>	Si chiede se un miniescavatore/escavatore può essere considerato macchina funzionale alla meccanizzazione delle operazioni di "sviluppo, la cura e la manutenzione delle colture" e se quindi per esso può essere selezionata la Soluzione tecnica 3a).	No, in quanto macchina destinata ad altre operazioni e non compresa tra quelle indicate a titolo esemplificativo nell'Allegato.
<b>35</b>	La Soluzione tecnica 3a è compatibile con l'acquisto di un trattore?	No, in quanto per questa soluzione tecnica l'Allegato 5 prevede unicamente l'acquisto di macchine.
<b>36</b>	La Soluzione tecnica 3a è compatibile con l'acquisto di un rimorchio agricolo da utilizzare per il trasporto dei prodotti raccolti?	No, in quanto la soluzione tecnica 3a esclude esplicitamente, per le operazioni di raccolta, il trasporto del raccolto dai campi ai magazzini aziendali.
<b>37</b>	La Soluzione tecnica 3a è compatibile con l'acquisto di una macchina rotoimballatrice o di una rotopressa?	No, come macchine di raccolta del foraggio sono ammesse solo quelle che svolgono operazioni fino alla fase di andatura.
<b>38</b>	È finanziabile l'acquisto di un caricatore frontale munito di più accessori che permettano lo svolgimento di due o più operazioni tra quelle compatibili con la Soluzione tecnica 3a?	Sì, purché gli accessori richiesti non siano attrezzature intercambiabili ai sensi della direttiva 2006/42/CE, in quanto in tal caso costituirebbero essi stessi un bene distinto ai sensi dell'Allegato e non potrebbero pertanto essere finanziati.

Si evidenzia peraltro che un caricatore frontale privo di accessori che permettano di svolgere le operazioni agricole o zootecniche da meccanizzare non può essere finanziato in quanto non permetterebbe il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dello specifico fattore di rischio.

**INTEGRAZIONE FAQ 18**

Nella presente scheda sono riepilogati i limiti delle emissioni dei motori delle macchine agricole e operatrici mobili non stradali ai sensi del regolamento (UE) 2016/1628 e dei trattori agricoli o forestali ai sensi del regolamento delegato (UE) 2018/985.

Nelle **tabelle 1 e 2** sono riportate, a seconda della fascia di potenza dei **motori diesel**, le fasi di emissione ammissibili per l'anno 2024 che tengono anche conto delle deroghe concesse (es. *periodo di transizione*<sup>1</sup>) e della proroga per i costruttori aventi una produzione annua totale di trattori agricoli e forestali motorizzati inferiore alle 100 unità.

Nella **tabella 3** sono riportate, a seconda della fascia di potenza dei **motori a benzina**, le fasi di emissione ammissibili per l'anno 2024.

Nelle **tabelle da 4 a 10** sono riportati, per ognuna delle fasi di cui alle tabelle 1, 2 e 3, i valori limite di emissione per le fasi antecedenti alla V fissati dalle direttive 97/68/CE e 2000/25/CE e successive modificazioni e integrazioni e per la fase V dal regolamento (UE) 2016/1628 e dal regolamento delegato (UE) 2018/985 e successive modificazioni e integrazioni.

---

<sup>1</sup> Per *periodo di transizione* si intendono i primi 24 mesi successivi alle date di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 per l'immissione sul mercato dei motori della fase V.

**Tabella 1:** Fasi di emissione ammissibili per l'anno 2024 per i motori diesel e per i trattori cat. T1

<b>Potenza</b>	<b>Anno 2022</b>
<b>0-8 kW</b>	Fase V (regime ordinario)
<b>8-19 kW</b>	Fase V (regime ordinario)
<b>19-37 kW</b>	Fase V (regime ordinario)
<b>37-56 kW</b>	Fase V (regime ordinario)
<b>56-130 kW</b>	Fase V (regime ordinario)
<b>130-560 kW</b>	Fase V (regime ordinario)
<b>oltre 560 kW</b>	Fase V (regime ordinario)

**Tabella 2:** Fasi di emissione ammissibili per l'anno 2024 per trattori "stretti" cat. T2 e cingolati C1/C2, con motori alimentati a gasolio (diesel)

<b>Potenza</b>	<b>Anno 2022</b>
<b>0-8 kW</b>	Fase V (regime ordinario)
<b>8-19 kW</b>	Fase V (regime ordinario)
<b>19-37 kW</b>	Fase V (regime ordinario)
<b>37-56 kW</b>	Fase V (regime ordinario)
<b>56-130 kW</b>	Fase V (regime ordinario)
<b>130-560 kW***</b>	Fase V (regime ordinario)
<b>oltre 560 kW***</b>	Fase V (regime ordinario)

**Tabella 3:** Fasi di emissione ammissibili per l'anno 2024 per motori ad accensione comandata (alimentazione a benzina)

Potenza	Anno 2022
<b>0-19 kW*</b>	Fase V (regime ordinario)
<b>19-56 kW**</b>	Fase V (regime ordinario)

\*include le cilindrata inferiori a 50 cc e oltre 225 cc (rif. allegato I al regolamento 2016/1628)

\*\*include le cilindrata da 225 cc e oltre 1000 cc (rif. allegato I al regolamento 2016/1628)

**Tabella 4:** Valori limite di emissione per la Fase V per motori ad accensione comandata (alimentazione a benzina)

Classe	Intervallo di potenza (kW)	Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)	Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh)
			HC + NO <sub>x</sub>
NRS-vr-1a	0 < P < 19	610	10
NRS-vi-1a			
NRS-vr-1b		610	8
NRS-vi-1b			
NRS-v-2a	19 ≤ P < 30	610	8
NRS-v-2b	19 ≤ P < 56	4,40*	2,70*
NRS-v-3			

\* Facoltativamente, in alternativa, qualsiasi combinazione di valori che soddisfi l'equazione  $(HC+NO_x) \times CO^{0.784} \leq 8,57$  nonché le seguenti condizioni:  $CO \leq 20,6$  g/kWh e  $(HC + NO_x) \leq 2,7$  g/kWh.

**Tabella 5:** Valori limite di emissione per la Fase V per motori alimentati a gasolio (diesel)

<b>Categoria</b>	<b>Intervallo di potenza (P) (kW)</b>	<b>Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)</b>	<b>Idrocarburi (HC) (g/kWh)</b>	<b>Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) (g/kWh)</b>	<b>Particolato (PT*) (g/kWh)</b>
NRE-v-1	0 < P < 8	8,00	(HC + NO <sub>x</sub> ≤ 7,50)		0,40**
NRE-c-1					
NRE-v-2	8 ≤ P < 19	6,60	(HC + NO <sub>x</sub> ≤ 7,50)		0,40
NRE-c-2					
NRE-v-3	19 ≤ P < 37	5,00	(HC + NO <sub>x</sub> ≤ 4,70)		0,015
NRE-c-3					
NRE-v-4	37 ≤ P < 56	5,00	(HC + NO <sub>x</sub> ≤ 4,70)		0,015
NRE-c-4					
NRE-v-5	56 ≤ P < 130	5,00	0,19	0,40	0,015
NRE-c-5					
NRE-v-6	130 ≤ P < 560	3,50	0,19	0,40	0,015
NRE-c-6					
NRE-v-7	P ≥ 560	3,50	0,19	3,50	0,045
NRE-c-7					

\* Il particolato può anche essere rappresentato dal parametro PM

\*\*0,6 per motori a iniezione diretta, raffreddati ad aria, con avviamento a mano

**INTEGRAZIONE FAQ 25**

Nella tabella che segue sono riportate in sintesi le condizioni di sostituzione di trattori e macchine per le Soluzioni tecniche 1a-b, 2a-b-c-d

<b>BENE DA SOSTITUIRE</b>	<b>IMMISSIONE SUL MERCATO</b>	<b>MODALITÀ DI SOSTITUZIONE</b>	<b>SOLUZIONI TECNICHE COMPATIBILI</b>
Trattore*	Prima dell'1/1/1998	Rottamazione	1a, 1b**
Trattore*	Tra l'1/1/1998 e il 31/12/2011	Rottamazione	1a, 1b**
		Permuta	2a, 2b, 2c, 2d**
Trattore*	Dopo il 31/12/2011	Non sostituibile	/
Macchina con motore	Ante dir 98/37/CE***	Rottamazione	1b
Macchina con motore	Post dir 98/37/CE e ante dir 2006/42/CE***	Rottamazione	1b
		Permuta	2c, 2d
Macchina con motore	Post dir 2006/42/CE***	Non sostituibile	/
Macchina senza motore	Ante dir 2006/42/CE***	Rottamazione	1b
Macchina senza motore	Post dir 2006/42/CE***	Non sostituibile	/

\* per "Trattore" si intendono i trattori da sostituire sia a ruote che a cingoli

\*\* soluzioni tecniche 1a, 2a, 2b in caso di acquisto di trattori omologati al reg. UE 167/2013; soluzioni tecniche 1b, 2c, 2d in caso di acquisto di trattore a cingoli non omologato al reg. UE 167/2013

\*\*\* per ante/post direttiva CE si intende ante/post le specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria